

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. S. 2942 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	195
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	203
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 Antezza (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	198
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	205
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	200
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	206
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. S. 2922, approvato dalla Camera (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	202
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	207
AVVERTENZA	202

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

La seduta comincia alle 8.

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

S. 2942 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relattrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 5a Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge S. 2942, di « Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili ».

Il decreto-legge, costituito da 21 articoli suddivisi in tre Titoli, reca disposizioni urgenti in materia finanziaria collegate al disegno di legge di bilancio 2018.

Il Titolo I, recante disposizioni in materia fiscale, comprende gli articoli da 1 a 5.

L'articolo 1 introduce misure volte ad estendere la definizione agevolata dei ca-

ricchi. Tra le misure previste segnala: la proroga al 30 novembre 2017 del termine per il pagamento delle rate, in scadenza nei mesi di luglio e di settembre 2017, relative alla definizione agevolata dei carichi pendenti disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016; l'introduzione di una specifica disciplina della definizione agevolata per le Università degli studi che hanno aderito al beneficio nell'anno 2016, con posticipazione al mese di novembre 2018 del pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017; la facoltà per i debitori di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

L'articolo 2 prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo? di Collesalveti, in provincia di Livorno, colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Viene inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,1 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti Comuni, al fine di compensare gli effetti finanziari negativi connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Il medesimo articolo 2 prevede inoltre che, per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, sia prorogato al 31 maggio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L'articolo 3 estende l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (cosiddetto *split*

payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, con la disposizione in esame, tale meccanismo – già applicato a tutte le amministrazioni, enti e soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione – viene, tra l'altro, ulteriormente esteso: agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche in misura non inferiore al 70 per cento; alle società controllate, direttamente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche o altri enti per i quali già risulti valevole meccanismo in questione; alle società partecipate in misura non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche o altri enti già assoggettati al meccanismo.

L'articolo 4 stabilisce che il credito di imposta, riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari incrementali, sostenuto con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (articolo 1 della legge n. 198 del 2016), è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo annuale di 62,5 milioni di euro.

L'articolo 5 prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018, mediante un minore incremento dell'aliquota ridotta del 10 per cento che passa all'11,4 anziché all'11,5 per cento; esso prevede inoltre analoga parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise a partire dal 2019.

Il Titolo II (articoli 6 e 7) reca disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, forze di polizia e militari.

L'articolo 6 apporta modificazioni alla legge n. 145 del 2016, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, provvedendo altresì all'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali nell'ultimo trimestre del 2017.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di personale delle forze di polizia e di personale militare, provvedendo, tra l'al-

tro, a destinare risorse finanziarie per l'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia, nonché per l'incremento di assunzioni nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria e nel Corpo della Guardia di finanza.

Il Titolo III (articoli da 8 a 21) reca disposizioni relative a determinati Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili.

L'articolo 8 dispone un incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (articolo 8 del decreto-legge n. 185 del 2008) per il periodo 2017-2025 (ad eccezione dell'anno 2024) e provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della cosiddetta «ottava salvaguardia», costituita da un ottavo contingente di soggetti per i quali è applicabile la disciplina previgente (rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni) sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità.

L'articolo 9 incrementa di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018 la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (articolo 2 della legge n. 662 del 1996).

L'articolo 10 dispone – a favore delle aree del Centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi da parte dell'Unione europea – l'integrazione dell'anticipazione delle risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, prevista dal decreto-legge n. 8 del 2017.

L'articolo 11 introduce una ulteriore nuova finalizzazione del Fondo per la crescita sostenibile (di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012). In particolare, tale Fondo viene destinato anche agli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione (vale a dire imprese in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei

livelli occupazionali). A tal fine, la dotazione del Fondo viene incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2018.

L'articolo 12 differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 50 del 2017, ed incrementa di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 13 – al fine di incrementare il livello di conoscenza e di informazione degli *stakeholder* così da favorire l'assunzione di decisioni consapevoli – opera una estensione del contenuto degli obblighi di comunicazione per chi acquisisce una partecipazione rilevante in una società quotata, imponendo di dichiarare le finalità perseguite con l'acquisizione della partecipazione.

L'articolo 14 apporta modificazioni al decreto-legge n. 21 del 2012, in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Le modificazioni sono volte, da un lato, a colmare lacune evidenziate in sede di applicazione della normativa, dall'altro, a potenziare gli strumenti di tutela nel quadro delle garanzie della sicurezza e dell'ordine pubblico.

L'articolo 15 autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 destinata al finanziamento del Contratto di programma-Parte investimenti 2017-2021, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati.

L'articolo 16 apporta alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione Croce Rossa italiana. Le novelle riguardano la messa in liquidazione dell'ente e il trasferimento del patrimonio dall'ente all'Associazione.

L'articolo 17 dispone l'assegnazione di risorse per il 2017 per il completamento

della bonifica ambientale e della rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera, quale « Capitale europea della cultura 2019 ».

L'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di un totale di 21,5 milioni di euro, a valere sulle somme già stanziare del Fondo sanitario nazionale, da destinare: per 9 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogeneo; per 12,5 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, che erogano, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne.

L'assegnazione è disposta previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, di apposita intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017.

Viene, infine, demandato ad un decreto del Ministro della salute – da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame – di individuare le strutture sanitarie beneficiarie. In considerazione delle competenze regionali in materia di salute, appare opportuno introdurre una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale.

L'articolo 19 – anche al fine di evitare possibili procedure di infrazione connesse al regime di monopolio della SIAE (Società italiana degli autori e degli editori) in materia di *collecting* del diritto d'autore – nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE, estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (ossia quelli senza fine di lucro e a base associativa), stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.

L'articolo 20 reca le disposizioni finanziarie di copertura del provvedimento. Provvede, inoltre, ad assicurare la prosecuzione della concessione relativa alle lotterie ad estrazione istantanea.

L'articolo 21 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.

Nuovo testo C. 141 Antezza.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

L'onorevole Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XII Commissione Affari sociali della Camera sulla proposta di legge C. 141, di iniziativa della deputata Antezza, recante « Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge, che si compone di 4 articoli, disciplina la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta, qualificandola come obiettivo prioritario del Piano sanitario nazionale.

In particolare, l'articolo 1 prevede che il Piano sanitario nazionale proponga indicazioni di carattere strutturale ed organizzativo al fine di rendere le strutture ospedaliere accoglienti e di favorire, con il massimo orario di apertura e la necessaria attenzione, la presenza dei reparti di degenza dei familiari e delle persone significative per il paziente. Esso dispone inoltre che la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta costituisce, previo

accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, uno degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale.

L'articolo 2, al fine di garantire l'umanizzazione delle cure e il rispetto della dignità della persona nei reparti di terapia intensiva, prevede che il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisca con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali per la realizzazione dei reparti di terapia intensiva aperta individuati dal provvedimento in esame (comma 1).

Le linee guida definiscono le procedure e le modalità di gestione, di organizzazione e di assistenza nei reparti di terapia intensiva al fine di creare un modello assistenziale di « terapia intensiva aperta », previa analisi delle modalità organizzative e di assistenza nelle terapie intensive regionali, con le seguenti caratteristiche: regolamentazione degli orari di visita ai pazienti da parte dei familiari, compresi i minori, al fine di garantirne l'accesso nei reparti di terapia intensiva per un periodo di tempo non inferiore alle dodici ore al giorno e nei reparti di terapia intensiva pediatrica e neonatale per un periodo di tempo non inferiore alle ventiquattro ore al giorno; definizione di tempi e modalità per un'adeguata comunicazione tra équipe curante, paziente e familiari al fine di una piena condivisione delle informazioni e una migliore partecipazione alle decisioni diagnostico-terapeutiche; previsione della figura dello psicologo per il supporto psicologico al paziente e ai suoi familiari; identificazione di modalità assistenziali finalizzate a minimizzare il rischio di disturbi psicologici e comportamentali, in particolare se il paziente è un minore di anni diciotto; definizione per i medici e gli infermieri di adeguati itinerari formativi, anche nell'ambito dei programmi obbligatori di formazione continua, per acquisire e aggiornare una specifica competenza professionale in tema di comunicazione; previsione nei piani di edilizia sanitaria di

spazi adeguati per la realizzazione del modello assistenziale della « terapia intensiva aperta », ivi compresa la disponibilità di spazi adeguatamente attrezzati per i familiari; previsione di particolari misure igienico-sanitarie e di possibili restrizioni degli orari di visita ai pazienti da adottare nei casi in cui la direzione sanitaria della struttura ospedaliera rilevi la concreta e oggettiva possibilità di un rischio infettivo all'interno del reparto di terapia intensiva aperta. Il comma 2 dispone l'aggiornamento periodico delle linee guida almeno ogni tre anni.

L'articolo 3 impegna le Regioni ad intraprendere un percorso di trasformazione dei reparti di terapia intensiva al fine di realizzare e sostenere il modello assistenziale di « terapia intensiva aperta », adeguando gli stessi alle linee guida entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Per realizzare il modello organizzativo aperto, le Regioni organizzano corsi di formazione per il personale medico e infermieristico al fine di identificare modelli organizzativi e modalità assistenziali finalizzati a favorire e supportare la comunicazione tra l'équipe medico-infermieristica, il paziente ed i familiari, così da garantire anche una migliore e più consapevole partecipazione dei pazienti e dei loro familiari alle decisioni terapeutiche. L'attuazione dei principi del provvedimento in esame in conformità alle linee guida rientra tra gli adempimenti al cui rispetto è subordinata una quota del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale, previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 4 conferma che lo stato di attuazione di quanto stabilito dal provvedimento in esame è verificato annualmente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Esso inoltre reca la clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.**C. 4652 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

L'onorevole Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge consta di 7 articoli e, oltre ad alcune disposizioni precettive, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi; esso prevede, altresì, la redazione di un testo unico normativo denominato « codice dello spettacolo ».

L'articolo 1 affida alla Repubblica: la promozione e il sostegno dello spettacolo, nella pluralità delle sue espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale; il riconoscimento del valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale; il riconoscimento del valore delle professioni artistiche e della loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore; il riconoscimento dell'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge n. 106 del 2016, relativa al terzo settore.

L'articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti: al coordinamento e riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche; alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Al contempo, il testo dispone che a ciò si provvede mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo ».

Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega – da attuare tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1 – l'articolo 2, comma 2, prevede la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato. In particolare, stabilisce che sono attribuiti allo Stato, fra l'altro: la gestione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e la determinazione – con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo e previa intesa con la Conferenza unificata – dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo Fondo; l'armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali, anche attraverso accordi di programma; la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo, nonché delle opere di « giovani » artisti e compositori emergenti; l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero ed Ente nazionale per il turismo, ai fini dell'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici nazionali; la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, attraverso misure rivolte alle scuole e agli enti di alta formazione; la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati; l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato.

L'articolo 2, comma 3, reca un criterio direttivo specifico, riferito alle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, esso concerne la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS.

Ulteriori principi e criteri direttivi specifici, riferiti ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, sono stabiliti dall'articolo 2, comma 4. Per tutti i settori indicati, si tratta, in particolare, di: ottimizzazione dell'orga-

nizzazione e del funzionamento dei diversi settori, anche favorendo l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati e sostenendo la capacità di operare in rete tra diversi soggetti; riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo; ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni; ai fini del riparto del FUS, previsione che i decreti di natura non regolamentare relativi alla determinazione dei criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione dei contributi stabiliscano: la definizione delle categorie dei soggetti ammessi a presentare domanda per ciascuno dei settori; l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di programmi di attività pluriennale presentati dagli enti, corredati di programmi per ciascuna annualità; la valorizzazione della qualità delle produzioni; l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero; il finanziamento selettivo di progetti di giovani di età inferiore a 35 anni; l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale; l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri, strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali.

Ulteriori criteri direttivi riguardano singoli settori.

Nella procedura per l'emanazione dei decreti legislativi è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 3 istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo. Al nuovo organismo sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella

predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. Esso dura in carica tre anni ed è composto da 15 componenti, di cui 4 sono scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo e 11 – di cui 3 designati dalla Conferenza unificata – sono personalità del settore, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente.

L'articolo 4 incrementa, anzitutto, la dotazione del FUS di 9,5 milioni di euro annui per il 2018 e il 2019 e di 22,5 milioni di euro annui dal 2020. Inoltre, autorizza per il 2018 la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 5 reca disposizioni volte ad estendere il c.d. *art bonus* alla promozione della produzione musicale delle opere di artisti emergenti.

L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni della legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

L'articolo 7 posticipa dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il momento a partire dal quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come « fondazione lirico-sinfonica » o « teatro lirico-sinfonico ».

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.**S. 2922, approvato dalla Camera.**

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Nicoletta FAVERO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 7^a Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato sul disegno di legge S. 2922, recante « Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative », approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame in prima lettura, alla VII Commissione Cultura sul nuovo testo della proposta di legge C. 2950, adottato come testo base dalla Commissione, con gli emendamenti approvati in sede referente alla data del 22 marzo 2017.

Il disegno di legge all'esame del Senato (risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla VII Commissione successivamente a tale data, nonché dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in Assemblea) è costituito da due articoli, le cui disposizioni sono tese a potenziare l'offerta culturale nazionale e a promuovere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.

Tra le modifiche introdotte successivamente all'espressione del parere in prima lettura, segnala le seguenti.

Sono stati soppressi gli articoli relativi: al riconoscimento di benefici e agevolazioni ad imprese culturali e creative in possesso di specifici requisiti (ex articolo 2); all'istituzione, nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una Sezione speciale per le imprese culturali e creative (ex articolo 3); all'istituzione di

buoni per l'acquisto di servizi offerti dalle imprese culturali e creative (ex articolo 4); alla disciplina della decadenza dai benefici e dalle agevolazioni nel caso in cui fossero venuti meno i requisiti previsti (articolo 6).

È stata prevista l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni per l'adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, cui viene demandato il compito di disciplinare la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti (articolo 1, comma 3).

È stato disposto che le amministrazioni coinvolte nel perseguimento della finalità di sostegno alle imprese culturali e creative provvedano all'attuazione di tale compito nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 1, comma 5).

È stato, infine, previsto che sui progetti culturali e creativi presentati dalle imprese ai fini della concessione di beni demaniali dismessi si esprima la Commissione di valutazione dei progetti artistici (articolo 6 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2015), composta da 5 esperti, uno dei quali designato in rappresentanza della Conferenza unificata.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (S. 2942 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2942, recante « Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili »;

considerato che:

il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia finanziaria collegate al disegno di legge di bilancio 2018 ed incidenti su una pluralità di ambiti materiali;

il decreto-legge è riconducibile nel suo complesso alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie » e « tutela della concorrenza », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della « tutela della concorrenza » nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie » – « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di

politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica » (nello stesso senso, sentenze n. 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007, nonché nn. 320 e 322 del 2008);

rilevato in particolare che:

l'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, della somma di 21,5 milioni di euro per la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, previa sottoscrizione di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni « sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 », demandando ad un decreto del Ministro della salute – da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame – l'individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti (articolo 18, comma 2);

la predetta disposizione risulta riconducibile alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo

comma, lett. *m*), Cost.), nonché alla materia « tutela della salute » di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

considerato che, in ragione delle competenze regionali in materia di salute e di organizzazione sanitaria, appare opportuno prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro della salute di individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti, che risulti comunque compatibile con le esigenze di urgenza nell'adozione del medesimo decreto ministeriale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 18, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro della salute di individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti, che risulti compatibile con le esigenze di urgenza nell'adozione del medesimo decreto ministeriale.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta (nuovo testo C. 141 Antezza).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 141, di iniziativa della deputata Antezza, recante « Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che la proposta di legge disciplina la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta, qualificandola come obiettivo prioritario del Piano sanitario nazionale, con la finalità di garantire l'umanizzazione delle cure e il rispetto della dignità della persona;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « de-

terminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.), e alla materia « tutela della salute », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

sottolineato che il provvedimento prevede adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, attraverso lo strumento dell'accordo o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'attuazione della legge (articolo 1, comma 2; articolo 2, comma 1; articolo 3, comma 3),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia (C. 4652 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge, di iniziativa governativa, C. 4652, recante « Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia », collegato alla manovra di finanza pubblica, approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 29 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che:

nell'ambito delle politiche culturali, lo Stato e le Regioni operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la « tutela dei beni culturali » è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.), mentre la « valorizzazione dei beni culturali » e la « promozione e organizzazione di attività culturali » è attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

in differenti pronunce (cfr., *ex plurimis*, le sentenze nn. 255 del 2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come « le attività di sostegno degli spettacoli » sono sicuramente riconducibili alla materia « promozione ed organizzazione di attività culturali » affidata alla legislazione concorrente di Stato e

Regioni » (sentenza n. 285 del 2005). La Corte non ritiene, infatti, l'attività di sostegno agli spettacoli scorporabile dalle « attività culturali » di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost., che « riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo » (sentenza n. 255 del 2004) » (sentenza n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni »;

valutato favorevolmente il recepimento delle due condizioni formulate nel parere precedentemente espresso, che richiedevano la previa intesa in sede di Conferenza ai fini dell'esercizio delle deleghe e l'introduzione di una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative (S. 2922,
approvato dalla Camera).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2922, recante « Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative », approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 22 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che:

il disegno di legge in esame è teso a rafforzare e qualificare l'offerta culturale nazionale e a promuovere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative;

le disposizioni del disegno di legge incidono sulle materie « ordinamento civile », « opere dell'ingegno » e « tutela dei beni culturali », di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *l*), *r*) e *s*), Cost.), nonché sulle materie « tutela del lavoro », « sostegno all'innovazione per i settori produttivi »,

« valorizzazione dei beni culturali » e « promozione e organizzazione di attività culturali », di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

preso atto che:

l'articolo 1, comma 3, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento per l'adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo relativo alle modalità di riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ed alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti;

sui progetti culturali e creativi presentati dalle imprese ai fini della concessione di beni demaniali dismessi si esprime la Commissione di valutazione dei progetti artistici, composta da cinque esperti, uno dei quali designato in rappresentanza della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.